



Decreto n. 51/2022

*Il Presidente
della Sezione staccata di Brescia
del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia*

Visto l'art. 2, I comma, della deliberazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa del 18 gennaio 2013, il quale prevede che, all'inizio di ogni anno, il Presidente di ciascuna Sede provveda alla ripartizione delle materie secondo criteri di omogeneità e connessione, nonché armonizzando sul piano qualitativo e quantitativo il carico di lavoro complessivamente attribuito alle diverse Sezioni;

Visto il precedente decreto 13 novembre 2021, n. 39, con il quale si è proceduto a tale adempimento per l'anno 2022;

Considerato che tale ripartizione va egualmente disposto per l'anno 2023, apportando alcune modifiche rispetto al precedente decreto, in conformità alla citata deliberazione;

Sentito il Presidente della Seconda Sezione;

DISPONE

Art. 1

Con decorrenza dal 1 gennaio 2023 la ripartizione delle materie fra le due Sezioni è la seguente:

SEZIONE PRIMA:

- Accesso ai documenti, decreti ingiuntivi e silenzio nelle materie di competenza della Sezione.

- Acque pubbliche, acquedotti, fonti, pozzi, impianti idrici e altre acque, anche non potabili, incluse le relative concessioni e tariffe.
- Ambiente, bellezze naturali e paesaggio: relative valutazioni, autorizzazioni e vincoli, esclusi gli atti endoprocedimentali connessi a provvedimenti emessi in materia di edilizia e urbanistica, se contestualmente impugnati. In caso di separata impugnazione, trova applicazione il successivo art. 2, II comma.
- Beni e attività culturali, antichità, belle arti e i relativi vincoli, esclusi gli atti endoprocedimentali connessi a provvedimenti in materia di edilizia e urbanistica, se contestualmente impugnati. In caso di separata impugnazione trova applicazione il successivo art. 2, II comma.
- Beni del patrimonio e del demanio statale, regionale, provinciale e comunale, e relativi canoni, autorizzazioni e concessioni, anche cimiteriali.
- Caccia e pesca.
- Cave, torbiere e miniere.
- Cittadinanza e altri provvedimenti in materia di status, stato civile e anagrafe.
- Diritti di prelievo supplementare sul latte vaccino e sui suoi derivati (cd. “quote latte”) aventi R.G. pari.
- Enti pubblici, società partecipate e relativi consorzi nonché atti relativi alla composizione dei loro organi.
- Esecuzione e ottemperanza dei provvedimenti giurisdizionali emessi dalla Sezione.
- Esecuzione e ottemperanza delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati emessi da altre giurisdizioni (ricorsi con numero RG pari).
- Farmacie, parafarmacie e dispensari farmaceutici.
- Forze Armate, Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e altri Corpi militari.

- Immigrazione e stranieri: ricorsi in materia di titoli di soggiorno, accoglienza, emersione del lavoro sommerso e altre sanatorie, aventi R.G. pari;
- Inquinamento, anche acustico, e gestione del ciclo dei rifiuti, esclusi gli atti endoprocedimentali connessi a provvedimenti emessi in materia di edilizia e urbanistica, se contestualmente impugnati. In caso di separata impugnazione trova applicazione il successivo art. 2, II comma.
- Ordinanze contingibili e urgenti.
- Procedure per l'affidamento di appalti, concessioni e *project financing* in materia di servizi e di forniture.
- Rapporti di pubblico impiego non contrattualizzato e relativi concorsi, esclusi quelli attinenti il settore dell'istruzione pubblica.
- Servizio sanitario nazionale, sanità, igiene e pubblica assistenza, polizia mortuaria e onoranze funebri.
- Servizi pubblici.
- Sicurezza pubblica e misure amministrative di contrasto alla criminalità organizzata, incluse comunicazioni e informative antimafia, se non impugate in un giudizio il cui oggetto principale appartiene all'altra Sezione.
- Università, Accademie, Conservatori e altre Istituzioni di alta cultura, di specializzazione e ricerca di livello universitario, compresi i relativi concorsi e rapporti d'impiego.
- Altre materie non espressamente attribuite alla Sezione Seconda qualora non sia possibile applicare il criterio dell'affinità.

SEZIONE SECONDA:

- Accesso ai documenti, decreti ingiuntivi, e silenzio nelle materie di competenza della Sezione.

- Agricoltura, inclusi i diritti di prelievo supplementare sul latte vaccino e sui suoi derivati (cd. “quote latte”) aventi R.G. dispari, la sicurezza sul lavoro e la previdenza di settore, esclusi i provvedimenti in materia di ambiente e quelli emessi dall’autorità di pubblica sicurezza.
- Autorizzazioni e concessioni, esclusi i provvedimenti riguardanti beni del demanio pubblico.
- Cinematografia, spettacoli, sport, teatro e turismo.
- Circolazione stradale, inclusi la viabilità e gli impianti di distribuzione carburanti, nonché le patenti e gli altri titoli che autorizzano alla guida di veicoli o che concernono l’idoneità di questi alla circolazione.
- Commercio, industria e artigianato, incluse la sicurezza sul lavoro e la previdenza di settore, esclusi i provvedimenti in materia di ambiente e quelli emessi dall’autorità di pubblica sicurezza.
- Contabilità pubblica, con riferimento sia ai contributi, finanziamenti, indennità e misure analoghe, da qualunque Ente e Autorità e a qualunque fine concessi, inclusi quelli in materia di cassa integrazione, sia ai canoni, tributi e prestazioni patrimoniali, diversi da quelli inerenti beni del patrimonio e demanio pubblico, se non diversamente disposto.
- Elezioni.
- Esecuzione e ottemperanza di provvedimenti giurisdizionali emessi dalla Sezione.
- Esecuzione e ottemperanza delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati emessi da altre giurisdizioni (ricorsi con numero RG dispari).
- Edilizia e urbanistica, anche in caso di ricorsi proposti congiuntamente a atti connessi, riferiti a vincoli storico-artistici e ambientali, fatto salvo quanto stabilito dai successivi artt. 2 e 3.
- Edilizia residenziale pubblica, gestione alloggi e assegnazione di aree.
- Foreste, boschi e aree vegetative.

- Giochi, lotto, lotterie e monopoli di Stato, compresi i provvedimenti di qualsiasi autorità inerenti l'apertura e l'attività delle sale giochi e scommesse e i relativi impianti.
- Immigrazione e stranieri: ricorsi in materia di titoli di soggiorno, accoglienza, emersione del lavoro sommerso e altre sanatorie aventi R.G. dispari.
- Magistratura, anche onoraria.
- Opere pubbliche, espropriazioni e occupazioni per pubblica utilità; requisizioni e confische.
- Procedure per l'affidamento di appalti, concessioni e *project financing* in materia di lavori pubblici.
- Professioni e mestieri, compresa l'iscrizione agli albi e le procedure per l'abilitazione all'esercizio;
- Pubblica istruzione, compresi i concorsi per l'assunzione nel settore, e con esclusione delle Università, Accademie, Conservatori e delle altre Istituzioni di alta cultura, di specializzazione e ricerca di livello universitario.
- Telecomunicazioni e collegamenti informatici in rete.

Art. 2

I ricorsi proposti avverso più atti, o contenenti più domande, la cui cognizione appartiene a Sezioni diverse, sono assegnati alla Sezione competente a decidere sull'atto o sulla domanda che assume carattere prevalente nella controversia.

La stessa previsione trova applicazione anche nel caso in cui gli atti siano impugnati, o le domande proposte, con successivi ricorsi nello stesso giudizio ex artt. 42 e 43 c.p.a.: il Presidente della Sede è competente a disporre, d'ufficio o su proposta, l'eventuale conseguente riassegnazione.

Art. 3

È altresì possibile derogare alla ripartizione di cui all'art. 1 in caso di riunione di ricorsi tra loro connessi o in presenza di significativi elementi di connessione fra affari rientranti in materie assegnate a Sezioni diverse. In tal caso, il Presidente della Sede provvederà alla riunione, di regola, mediante attrazione alla Sezione presso la quale è assegnato il ricorso con data di deposito più risalente.

Art. 4

Per le materie oggetto del criterio numerico di assegnazione, i ricorsi seriali depositati nella stessa giornata saranno assegnati ad un'unica Sezione, facendo riferimento al numero assegnato al primo ricorso inserito nel sistema informatico.

Art. 5

I ricorsi per revocazione e per opposizione di terzo sono assegnati alla Sezione che ha pronunciato la sentenza oggetto di gravame.

I ricorsi rimessi dal Consiglio di Stato ex art. 105 c.p.a. per motivi diversi dalla riforma sulla giurisdizione sono assegnati alla Sezione che non ha pronunciato il provvedimento giurisdizionale riformato.

Art. 6

Nelle materie di competenza sono delegate al Presidente della seconda Sezione le funzioni di cui agli art. 53, 61 e 118 c.p.a. e l'adozione dei decreti di autorizzazione al superamento dei limiti dimensionali di cui al decreto 22 dicembre 2016, n. 167 del Presidente del Consiglio di Stato.

Art. 7

I ricorsi per il risarcimento del danno ingiusto sono assegnati alla Sezione cui pertiene la materia cui è riconducibile la condotta o il provvedimento che avrebbero determinato il pregiudizio.

Art. 8

Ove non possano trovare applicazione le disposizioni di cui all'art. 18 c.p.a., la competenza ad assumere i provvedimenti per la decisione sulle ricusazioni appartiene alla Sezione interna, diversa da quella presso cui pende tale istanza, e al suo Presidente.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sui siti Intranet e Internet della Giustizia Amministrativa.

Viene inoltre comunicato, a cura della Segreteria generale della Sede:

- al Presidente della seconda Sezione della Sede di Brescia del T.A.R. per la Lombardia;
- ai Magistrati in servizio presso la Sede di Brescia;
- al Dirigente della Sede di Brescia, ai Direttori delle Sezioni e al Responsabile dell'Ufficio ricevimento ricorsi;
- al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa;
- all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia;
- ai Consigli degli Ordini degli avvocati costituiti sul territorio della Corte d'appello di Brescia;
- alla Camera amministrativa - Distretto Lombardia orientale.

Venezia - Brescia, data della firma digitale.

IL PRESIDENTE

Cons. Angelo Gabbricci